


STUDIO LEGALE DORSI
Avvocato Daniele Dorsi
Avvocato Chiara Dorsi
 Via Roma, 61 - Tel. e Fax: 0721/497052
 61022 Montecchio di Vallefoglia (PU)

38
 ↓
 A/R



COPIA

TRIBUNALE DI URBINO

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. CON
 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX
 ART. 151 C.P.C.

Le Sig.re CONSERVA GAETANA LILIANA, nata a Ceglie
 Messapica (BR) il 15/1/1968, codice fiscale:
 CNSGNL68A55C424B, residente in Peglio (PU), Via Località
 San G. Petra n. 6/B e BENCIVENGA MARIA TERESA, nata a
 Sparanise (CE) il 26/5/1980, codice fiscale:
 BNCMTR80E66I885C, residente a Pesaro, Via dei Tigli n.3,
 rappresentate e difese, come da delega in calce al presente atto,
 dall'Avvocato Daniele Dorsi del Foro di Pesaro, codice fiscale:
 DRSDNL55P01C349V ed elettivamente domiciliate presso il suo
 studio in Montecchio - Frazione di Vallefoglia (PU), Via Roma
 n. 61 (Tel. e Fax: 0721/497052 - E-mail: daniiele@studiolegaledorsi.it -
 Pec: dorsistudiolegale@pec.giuffre.it),

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
 DELLA RICERCA, nella persona del Ministro pro-tempore
e nei confronti di

tutti i docenti inseriti con riserva (T) nella graduatoria permanente
 provinciale di Pesaro e Urbino scuola dell'infanzia ed in
 particolar modo nei confronti delle insegnanti beneficiarie della
 riserva (T) nominate a tempo indeterminato a decorrere dall'anno



scolastico 2018/2019, inserite nella suddetta graduatoria.

Le Sig.re Conserva Gaetana Liliana, Bencivenga Maria Teresa, Pierleoni Pamela e Iodio Ilaria inoltravano dinanzi al Tribunale di Urbino – Sezione Lavoro, ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam del seguente tenore:

(1)

“Fatto

Le odierne ricorrenti sono inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento nella Provincia di Pesaro – Urbino per la classe di concorso scuola dell'infanzia rispetto ad altre aspiranti ad incarichi a tempo determinato e indeterminato inserite anch'esse nella suddetta graduatoria con riserva (T), avendo questi ultimi attivato ed ottenuto provvedimenti giudiziali cautelari.

A) CRONISTORIA VICENDA GIUDIZIARIA.

Nel passato l'ordinamento scolastico prevedeva che l'abilitazione necessaria per l'accesso ai concorsi per il ruolo della scuola elementare (oggi primaria) si acquisisse con il diploma abilitante ai fini del percorso di studi degli Istituti Magistrali. Mentre per la scuola dell'infanzia e le secondarie di I e II grado l'abilitazione si acquisiva solo grazie al concorso ordinario o riservato. Con la legge n. 124, del 3/5/1999, pubblicata in G.U. n. 107, del 10/5/1999, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, si modifica lo status quo ante e si introducono le graduatorie permanenti, il c.d. doppio canale. Queste graduatorie verranno utilizzate per l'assunzione ogni anno del



50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo (l'altro 50% sarà preso dalle graduatorie dei concorsi). Per accedere alle graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell'infanzia e della secondaria, di I e II grado, l'abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l'idoneità conseguita in concorso. Qualche anno dopo, con la legge n. 296, del 27/12/2006, pubblicata in G.U. n. 299, del 27/12/2006 – supplemento ordinario n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" si trasformano le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), derogando ai requisiti richiesti dalla legge 124/99 viene consentito l'accesso alle G.A.E. a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso. Vengono invece esclusi dalle G.A.E. i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nonostante il decreto interministeriale del 10/3/1997 con il quale si dava attuazione alla legge 341/90 che sopprime gli Istituti Magistrali all'art. 2, comma 1, garantisce il valore abilitante ai diplomati magistrali per coloro che avevano frequentato i corsi "iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998" e per i titoli "comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002". I diplomati magistrali vengono dunque inseriti nella III^a fascia delle



graduatorie di istituto senza quindi alcuna possibilità di essere immessi in ruolo.

Da questo momento inizia il contenzioso e migliaia di diplomati in possesso del titolo magistrale ottenuto entro l'anno scolastico 2001/2002 si rivolgono alla Magistratura per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo di studio per essere inseriti nelle G.A.E. così da guadagnarsi le loro assunzioni in ruolo.

Il MIUR con i D.M. 235/14 e D.M. 325/2015 mantiene il divieto di inserimento in G.A.E. dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel 2015 il TAR del Lazio interviene sui DD.MM. e li ritiene affetti da nullità e il Consiglio di Stato con le ordinanze 4312/15 e 4313/15 apre nuove prospettive con l'inserimento nelle G.A.E. della primaria e dell'infanzia ai diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002.

Nel mese di novembre 2015 l'Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di Cassazione il regolamento di giurisdizione per definire a quale Giudice (ordinario o amministrativo) spetti la competenza nei ricorsi presentati dai diplomati magistrali ante 2001/2002 al fine dell'inserimento nelle G.A.E.

In ottemperanza ai decreti cautelari Consiglio di Stato nn. 498 – 499 – 500 – 501 del 16/2/2016 per l'esatta esecuzione rispettivamente delle ordinanze Consiglio di Stato nn. 5497/3951 – 5495/3952 – 5490/3901 – 5493/3903 del 2015 di inserimento in G.A.E. veniva nominato un commissario ad acta per l'eventuale



ulteriore inottemperanza così deciso nella Camera di Consiglio del 10/3/2016. Seguiva comunicazione MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione direzione generale per il personale scolastico indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, con la quale in riferimento ai sopra menzionati decreti cautelari veniva specificato che: "Tali pronunce giudiziali si iscrivono nell'ordinamento giurisprudenziale fatto proprio dal supremo collegio in forza del quale il disposto inserimento doveva intendersi quale pienamente anticipatorio della tutela richiesta fino alla definizione nel merito della vicenda processuale, così l'inserzione autorizzata dal giudice può e deve dare accesso a tutte le utilità ad esse connaturate e ad esse discendenti ivi incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo" (doc. n.3). Seguiva pertanto dagli Uffici Scolastici Provinciali agli insegnanti inseriti con riserva (lettere T) e in ottemperanza di quanto sopra riportato il conferimento di incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato.

La vicenda giudiziaria trova il suo epilogo con la sentenza n. 11 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) pubblicata il 20/12/2017 che statuisce i seguenti principi di diritto.

1) Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di



decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, fatta eccezione per l'ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente esaurimento del relativo rapporto giuridico.

2) Il possesso del solo diploma magistrale sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituito dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27/12/2006, n. 296.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti come in epigrafe proposti, li respinge.

Seguiva la normativa prevista dall'art. 4, comma 1 e 1-bis del D.L. 11/7/2018, n. 17, (c.d. dignità) convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 9/8/2018, n. 96, disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e dell'impresa in G.U. 13/7/2018, n. 161, che prevede esplicitamente:

"1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica



nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1.bis: Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1°:

- a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30/6/2019;*
- b) stipulando con i docenti di cui al comma 1°, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30/6/2019".*

Per posti vacanti si intendono i posti in organico di diritto e



pertanto fino al 31/8/2018, mentre per posti disponibili si intendono le disponibilità in organico di fatto 30/6/2018 o quelli utilizzabili, ad esempio, sempre fino al 30/6/2018.

Significativa è la relazione tecnica sul disegno di legge per la conversione in legge del D.L. 12/7/2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e dell'impresa ove relativamente all'art. 4 (differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in temi di diplomati magistrali) è detto esplicitamente: "La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'art. 14, comma 1, del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/1997, n. 30 – che come è noto concede alle pubbliche amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrati aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione da parte, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di quei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.



In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura; la norma non può comportare la stipula di contratti di lavori in esubero rispetto all'organico poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente." (doc. n.4). E' chiara pertanto l'intenzione del legislatore di trovare con la normativa ordinamentale approvata la risoluzione dei problemi giudiziali delle diplomate magistrali beneficiarie di provvedimenti cautelari in danno però delle attuali parti ricorrenti insegnanti inserite a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento.

B) SUCCESSIVI FATTI.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino nell'agosto 2018 provvedeva al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato a 17 insegnanti che, fatta eccezione per una sola insegnante, sono inserite nella graduatoria provinciale definitiva scuola infanzia in posizione primaria rispetto alle attuali parti ricorrenti, ma tutte indicate con la lettera (T). Tale lettera identifica l'insegnante inserita con riserva in quanto beneficiaria di ordinanza cautelare in attesa che venga emessa sentenza definitiva.

**C) SUSSISTENZA DELL'INTERESSE AD AGIRE E
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLE RICORRENTI E**



**LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEI DESTINATARI DEL
RICORSO.**

Preliminarmente va ricordato che l'interesse ad agire è la condizione processuale che subordina la facoltà per un soggetto di chiedere la pronuncia di un provvedimento giudiziale alla concreta possibilità che ad esso discendano effetti favorevoli e giuridicamente apprezzabili per il soggetto medesimo. Si richiama inoltre sul punto la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite 16/2/2016, n. 251.

Inoltre va detto che in materia di pubblico impiego privatizzato nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto del posto messo a concorso sono contraddittori necessari i partecipanti. Si richiama la sentenza della Cassazione Lavoro 10/6/2010, n. 13968, secondo la quale: "Deve infine rilevarsi che in materia di pubblico impiego privatizzato nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che espliciti i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del Giudice, ex art. 73, comma 2°, D. Lgs. 165/2001, di



adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati (Cass. 5/6/2008, n. 14914)."

Premesso quanto sopra preliminarmente questa difesa contesta le modalità con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino ha inserito le insegnanti con riserva nella graduatoria ad esaurimento non avendo in modo analitico specificato il tenore del dispositivo cautelare in considerazione della oggettiva circostanza che il MIUR con propria circolare del 29/8/2017 (doc. n.5) in merito alle modalità operative riguardanti le supplenze al personale docente educativo ed ATA (principio che a maggiore ragione deve essere rigorosamente rispettato per gli incarichi a tempo indeterminato) a pag. 2 relativamente al capo "Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo" statuisce: "E' possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultanti destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal Giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse". Certamente pertanto da una lettura del dispositivo cautelare ne derivano inserimenti con riserve differenziate. A sostegno di tale assunto si producono motivazioni dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze "In merito elenco



ricorrenti maturità magistrale a fronte provvedimenti giurisdizionali" dove ad esempio è scritto: "Non può implicare limitazioni nella fase di stipulazione di contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato", oppure semplicemente: "I candidati sono inseriti con riserva" (doc. n.6). Da ciò ne consegue che non essendo stata indicata analiticamente la dicitura di cui sopra illegittimamente la riserva indicata in modo generico con la lettera (T) è stata considerata per tutti gli insegnanti inseriti pienamente utilizzabile sia per i contratti a tempo determinato che per i contratti a tempo indeterminato.

D) SULL'EFFICACIA DELLA SENTENZA N. 11/2017 DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (ADUNANZA PLENARIA).

Le decisioni assunte in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato non hanno effetto immediato su tutte le situazioni giuridiche soggettive e diplomati magistrali o dei controinteressati.

La decisione ha bensì la funzione di assicurare che i Giudici interpretino in maniera uniforme la normativa in occasione delle future sentenze e tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali. Pertanto le sentenze in oggetto non sono ricorribili in Cassazione se non per i soli motivi attinenti alla giurisdizione sicché esse esprimono l'ultima parola nel sistema della giustizia con il compito di assicurare l'esatta osservanza dell'uniforme interpretazione della legge.

E' pertanto il Consiglio di Stato in sede plenaria che con la citata



sentenza non ha confermato l'inserimento in ruolo e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Da ciò ne consegue che è interesse delle ricorrenti, legittimamente inserite nella graduatoria ad esaurimento, ottenere dall'Autorità Giudiziaria adita un provvedimento d'urgenza con il quale si affermi il principio della decadenza di coloro i quali sono inseriti con riserva nelle suddette graduatorie e la decadenza dai relativi incarichi a tempo indeterminato ottenuti con riserva alla luce di quanto sopra esposto e dato anche il conseguenziale tenore del decreto dignità convertito in legge. Infatti quest'ultima disposizione di legge nel richiamare preliminarmente e del tutto impropriamente il principio della continuità didattica, che vuol dire continuare ad insegnare nello stesso istituto e nelle stesse classi, trasforma i contratti a tempo indeterminato già stipulati nei confronti dei quali è immediatamente applicabile la sentenza del consiglio di Stato in contratti a tempo determinato ed i contratti a tempo determinato sino al 31/8/2018 in contratti a tempo determinato sino al 30/6/2019 non potendo ovviamente una disposizione di legge contraddire una sentenza dell'Autorità Giudiziaria. Secondo il legislatore ciò si giustificerebbe anche dall'ulteriore circostanza circa l'applicabilità dell'art. 4, comma 1-bis, della legge 9/8/2018, n. 96, riguardo l'esecuzione delle sentenze da effettuarsi entro 120 giorni, sebbene quest'ultima normativa riguardi le sentenze sfavorevoli all'Amministrazione, mentre nel caso specifico viene applicata anche alle sentenze



favorevoli all'Amministrazione.

Il c.d. decreto dignità, pertanto, tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato implicitamente "chiude" di fatto la possibilità di provvedere, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 al conferimento di incarichi a tempo indeterminato per coloro che sono inseriti con riserva nelle G.A.E. Tuttalpiù, così come previsto dalla ordinanza riguardante le modalità operative per il conferimento di supplenze, è prevista la possibilità di ottenere un conferimento a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica 30/6/2019 e non sulle cattedre disponibili e cioè fino al 31/8/2019. (doc. n.7)

La più volte citata disposizione di legge, a conferma dell'implicito divieto di stipulare contratti a tempo indeterminato bensì solo a tempo determinato sino al 30/6/2019 prevede per l'immediato futuro un concorso ordinario e uno straordinario sanando in tal modo la situazione creatasi con la sentenza del Consiglio di Stato nei seguenti casi:

1) il concorso straordinario è riservato ai diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto due anni di servizio presso le scuole statali;

2) il concorso ordinario è bandito ai sensi dell'art. 400, del D. Lgs. 297/2004 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 109, lett. b) e 110 della legge 107/2015 con cadenza biennale.

Possono partecipare al concorso i docenti in possesso



dell'abilitazione, quindi anche i diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 e i laureati in scienze formazione primaria a condizione che almeno per quanto riguarda il concorso straordinario abbiano svolto due anni di servizio.

PERICULUM IN MORA

Il fumus sussiste per le ragioni esposte e i capitoli che precedono.

Appare sussistere altresì il requisito del periculum in mora.

Sul punto è infatti necessario rappresentare che, così come disposto dalla circolare MIUR 2/8/2018 riguardante il contingente per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato anno scolastico 2018/2019, tale contingente viene definito in coerenza al reale fabbisogno di personale su posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico tenuto conto che le assunzioni a tempo indeterminato viene assegnato al 50% alle graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti comprese quelle istituite in applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017 e il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27/12/2006, n. 296, come disposto dall'art. 1, comma 109, lett. c), della legge 107/2015. Tenuto altresì conto che nelle assunzioni si deve fare riferimento alle c.d. quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18, della legge 12/3/1999, n. 68, nonché di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66.

Appare pertanto chiaro che il giudizio ordinario molto



difficilmente potrà concludersi prima del termine dell'anno scolastico 2018/2019.

Sicché risulta evidente, tenuto conto delle percentuali per le graduatorie ad esaurimento sopra indicate riguardo all'immissione in ruolo che in assenza di un provvedimento cautelare con cui codesto Giudice dichiara l'illegittimità dei conferimenti degli incarichi a tempo indeterminato ordinando conseguenzialmente il nuovo conferimento degli incarichi agli aventi titolo, allorquando non accolta vedrebbe preclusa la possibilità di essere le ricorrenti assunte a tempo indeterminato per gli anni futuri. Inoltre ulteriore periculum è dato dalla oggettiva circostanza che allorquando l'incarico a tempo indeterminato conferito con riserva decadrà per il sopraggiungere della sentenza di merito gli stessi verranno trasformati, così come previsto "dal decreto dignità" convertito in legge, in contratti a termine, che permetterà al docente titolare di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e che abbia svolto due anni di servizio presso le scuole statali di partecipare ad un concorso riservato in danno delle attuali ricorrenti alle quali tale possibilità verrebbe preclusa data la mancanza degli anni necessari di insegnamento per partecipare al preannunciato concorso riservato.

Tutto ciò premesso

Le odierne ricorrenti come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate



RICORRONO

*a codesto Ecc.mo Tribunale di Urbino – Sezione Lavoro affinché
previa fissazione dell'udienza accolga le seguenti*

CONCLUSIONI

*A) per tutte le ragioni esposte in narrativa e previa
disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare
e dichiarare preliminarmente l'interesse ad agire delle ricorrenti
nei confronti delle parti convenute, statuendo in conformità della
sentenza n. 11 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(adunanza plenaria) pubblicata il 20/12/2017, l'illegittimità
dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale
definitiva scuola dell'infanzia del 2/8/2018 dei diplomati
magistrali inseriti in predetta graduatoria con la riserva (T);*

*B) conseguenzialmente annullare e/o dichiarare inefficaci gli
incarichi a tempo indeterminato conferiti dall'Ufficio Scolastico
Provinciale di Pesaro e Urbino per la scuola dell'infanzia con
decorrenza dal 1/9/2018, ordinando all'Ufficio Scolastico
Provinciale di Pesaro e Urbino di provvedere al conferimento di
nuovi incarichi nel rispetto della graduatoria provinciale con
decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2018.*

*Con vittoria di spese, onorari, RF, CPA ed IVA, da distrarsi a
favore del sottoscritto procuratore antistatario.*

Si producono i seguenti documenti:

*1) graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva scuola
infanzia del 2/8/2018 pubblicata dall'Ufficio Scolastico*



Provinciale di Pesaro e Urbino;

2) elenco nominati in ruolo scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019;

3) comunicazione MIUR dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione direzione generale per il personale scolastico;

4) relazione tecnica sul disegno di legge per la conversione in legge del D.L. 12/7/2018, n. 87;

5) circolare MIUR del 29/8/2017;

6) inserimento G.A.E. con riserva Ufficio Scolastico Provinciale Firenze;

7) ordinanza MIUR modalità operative conferimento supplenze 2018/2019.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato ammonta ad euro 259,00.

Urbino, lì 28.9.2018 *Avvocato DANIELE DORSI*" (doc. n.2 fascicolo I fase)

(2)

Con ordinanza del 27/2/2019, R.G. n. 398/2018, comunicata a mezzo pec il 28/2/2019 (doc. n.1) il Giudice Unico del Tribunale di Urbino – Sezione Lavoro respingeva il ricorso con condanna alle spese di lite per i motivi che qui si richiamano integralmente. Con il presente atto le seguenti parti **CONSERVA GAETANA LILIANA** e **BENCIVENGA MARIA TERESA** ad eccezione



pertanto di Pierleoni Pamela e Iodio Ilaria, presentano reclamo contestando l'ordinanza per i seguenti motivi.

(3)

Fumus boni iuris

Il Giudice di prime cure richiamando le argomentazioni del ricorso introduttivo ritiene non sussistere il *fumus boni iuris* in quanto pur prendendo atto della sentenza del Consiglio di Stato Sezione Plenaria n. 11 del 20/12/2017 in considerazione della normativa successivamente approvata art. 4, comma 1 e 1-bis, del D.L. 11/7/2018, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2018 n. 96, così statuisce: *"Per quanto riguarda viceversa il personale non ancora destinatario di una pronuncia di merito sfavorevole, ed anzi allo stato ammesso alla graduatoria e alla possibilità di concludere un contratto a tempo determinato o indeterminato, in seguito ad una ordinanza cautelare di accoglimento, l'inserimento nella graduatoria con il punteggio spettante (e la conseguente stipulazione del contratto) in ragione della mancanza di un provvedimento definitivo di merito, è avvenuto, da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale contrassegnando il nominativo del singolo interessato con la lettera T"; ed inoltre: "Il fatto che la prognosi formulabile circa la stabilità dei rapporti costituiti a seguito dei provvedimenti cautelari ottenuti dai controinteressati sia più negativa che positiva, non esclude allo stato la legittimità della conclusione dei contratti a tempo indeterminato con i medesimi controinteressati,*



in presenza dei presupposti legittimanti, alla luce del fatto che detti controinteressati si trovano in posizione prioritaria rispetto alle odierne ricorrenti e hanno ottenuto un provvedimento cautelare favorevole del quale il Ministero convenuto deve prendere atto". Per far luce della vicenda processuale venutasi a creare dopo la sentenza n. 11/2017 è opportuno prendere atto delle successive sentenze gemelle del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Adunanza Plenaria n.ri 4-5 del 27/2/2019 (doc. n.3).

Nella suddetta sentenza (n. 5) a pag. 25 relativamente alla posizione tra coloro i quali come le attuali reclamanti sono inserite a pieno titolo rispetto alle diplomate magistrali non inserite a pieno titolo, per quanto riguarda il danno è specificatamente detto: *"Per quanto concerne infine il profilo delle ripercussioni socio-economiche che deriverebbero dalla sentenza n. 11 del 2017 anche a non voler considerare che siffatte valutazioni spettano al legislatore e non al Giudice, non si può non evidenziare come alla base del contenzioso in esame vi sia un conflitto tra diverse categorie di docenti precari, titolari di interessi fra loro confliggenti: da un lato, quelli titolari del solo diploma magistrale; dall'altro, quelli che, oltre al diploma, hanno superato un concorso o un esame abilitante o, comunque, conseguito la laurea in scienza della formazione. Consentire ai primi l'accesso alle GAE significa penalizzare i secondi: l'impatto sociale non è, quindi, unilaterale, ma è bilaterale, nel*



senso che è destinato comunque a verificarsi quale che sia la soluzione che si accolga. Non avrebbe senso allora conservare gli effetti nel tempo di una interpretazione errata, quella sul valore abilitante ex se del diploma magistrale al fine di evitare ripercussioni sociali che, comunque, si produrrebbero a danno di altri soggetti. E il risultato sarebbe ancora più negativo, perché il prezzo delle ripercussioni sociali evitate (per tutelare una aspettativa illegittima) ai diplomati magistrali senza titoli ulteriori sarebbe il sacrificio delle aspettative (questa volta legittima) dei diplomati magistrali abilitati all'insegnamento in seguito a concorso o dei laureati in scienze della formazione".

Va nel contempo considerato che le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) introducono il c.d. vincolo nomofilattico e cioè quello di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e pertanto l'unità del diritto oggettivo nazionale. Infatti a pag. 10 della sentenza n. 5/2019 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) è specificatamente detto: "16.1 Il vincolo nomofilattico di cui all'art. 99, comma 3 (che trova peraltro piena corrispondenza nell'art. 374, comma 3, c.p.c., per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e nell'art. 42, comma 2, D. Lgs. 69/2009 per le Sezioni riunite della Corte dei Conti) è un vincolo solo "processuale" e "negativo". La sezione semplice, in altri termini, ove non condivida il principio affermato dall'Adunanza Plenaria non è affatto tenuta ad applicarlo; né anzi potrebbe



motivare una pronuncia applicativa di tale principio di diritto (non già con l'adesione, bensì) con la mera allegazione della dovuta ottemperanza al vincolo interpretativo, in quanto questo, come tale, in realtà non sussiste. Al contrario, la sezione semplice, se giunge ad un convincimento diverso ed opposto rispetto a quello contenuto nel principio di diritto dell'adunanza plenaria non può fare altro che rimettere la causa a quest'ultima, sollecitando una rivisitazione della questione e una possibile inversione di interpretazione, così invocando, con ordinanza motivata il revirement del principio di diritto non condiviso.

In ciò consiste il vincolo negativo: non già obbligo di adottare l'interpretazione dall'Adunanza Plenaria, bensì divieto di adottare una pronuncia con quest'ultima contrastante e contestuale obbligo di investire l'Adunanza Plenaria, con una ordinanza interlocutoria che, come bene evidenziato in dottrina, ha il contenuto di un dissenting opinion in funzione di anticipatory overruling affinché sia la stessa Plenaria a rimuovere il precedente che tale vincolo crea. Il che è, peraltro, proprio quanto è accaduto nel caso oggetto del presente giudizio."

Ed infine sempre con riferimento alla succitata sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) n. 5/2019 con specifico riferimento agli interventi ad opponendum dei diplomati magistrali abilitati all'insegnamento in seguito a concorsi e già iscritti nelle GAE a pieno titolo specifica che detti



interventi sono inammissibili in quanto *"essi infatti non fanno valere una posizione di controinteressati in senso tecnico, né allegano specifici pregiudizi che potrebbero derivare, in concreto, dall'accoglimento del presente appello (ad esempio che sarebbero "scavalcati" in graduatoria proprio dagli odierni appellanti). Al contrario gli interessi che radica il loro intervento essenzialmente legato alla risoluzione della questio iuris e, al timore che la "revisione" dei principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 11 del 2017 possa determinare futuri ed eventuali inserimenti in graduatoria in danno della loro attuale posizione. Anche in questo caso, quindi, l'interesse è di mero fatto e il pregiudizio dedotto è meramente potenziale."*

Pertanto alla luce anche delle argomentazioni riportate dalla sentenza n. 5/2019 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) in considerazione dell'aspetto nomofilattico, a parere di questa difesa sussiste il diritto delle parti reclamanti ad ottenere dall' autorità giudiziaria sezione lavoro il riconoscimento a vedersi statuito il diritto alla immissione in ruolo dal 1/9/2018 o in subordine ad ottenere una pronuncia giurisdizionale che riconosca alle parti reclamanti il diritto alla immissione in ruolo dal 1/9/2019 con effetto giuridico retroattivo dal 1/9/2018, ordinando all'Amministrazione convenuta di "accantonare" le disponibilità (classi) rientranti nell'organico di diritto. Ciò anche perché diversamente da quello che si può supporre nell'ipotesi prognostica certamente favorevole - allorquando verrà



pronunciata la sentenza di merito del TAR Lazio sfavorevole alle attuali parti controinteressate immesse in ruolo con riserva - non è detto che si verifichi automaticamente in termini concreti la disponibilità degli stessi posti (classi) utilizzati dall'Amministrazione convenuta in data 1/9/2018 per l'immissione in ruolo con riserva.

(4)

Periculum in mora

Come sopra affermato ciò non si verificherà automaticamente in quanto non previsto dalla normativa (c.d. decreto dignità) la quale non specifica che i suddetti posti venutisi a liberare dopo la sentenza di merito del TAR negativa per le controinteressate vengono assegnati per l'immissione in ruolo. Anzi la nota ministeriale MIUR n. 45988, del 17/10/2018, nel rispetto della normativa che successivamente verrà richiamata, prevede espressamente: *"Condivideranno le SS.LL. con specifico riguardo ai contratti a tempo indeterminato, la necessità di attivare tutte le misure organizzative idonee ad eseguire le suddette sentenze in tempo utile per il conseguente adeguamento al Sidi dello stato giuridico dei docenti in argomento, affinché i posti resisi vacanti possono considerarsi utili, sia nella fase relativa ai trasferimenti, che in quella successiva delle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2019/2020"* (doc. n.4). Né tanto meno è fondata l'ipotesi che poiché gli odierni ricorrenti seguivano immediatamente in graduatoria la posizione dei



controinteressati, al depennamento della GAE e alla decadenza delle assunzioni in ruolo di quest'ultima, dovrà seguire l'assunzione a tempo indeterminato degli istanti, in quanto come risulta dalla documentazione prodotta l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è attesa per la primavera 2019 e le medesime avranno validità per il triennio (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022). Ciò potrebbe, tra l'altro, comportare – essendo previsto – i trasferimenti di insegnanti da altre province con inserimento a pettine con punteggio maggiore rispetto alle reclamanti le quali si vedrebbero sfumare, non solo, la possibilità di un contratto a tempo indeterminato per un numero imprecisabile di anni, ma anche un incarico a tempo determinato sino al termine dell'attività didattica (30 Giugno) (doc. n.5).

Inoltre è da tenere presente che è mutata la percentuale del personale da attingere rispettivamente dalle GAE e dal pubblico concorso per i seguenti comprovati motivi.

Infatti sino alla mobilità territoriale interprovinciale e professionale anno 2018/2019 erano rispettivamente previsti il 30% e il 10% dei posti disponibili rientrati nell'organico di diritto. Lo scorso 21/12/2018 è stato siglato il contratto collettivo nazionale integrativo che disciplina la mobilità, tra l'altro, del personale docente per una validità giuridica di 3 anni (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022) che ha modificato in peggio la percentuale per l'immissione in ruolo nel seguente modo: dopo i movimenti provinciali 50% per i trasferimenti interprovinciali ed



i passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali), dal 40% al 50%, ed il rimanente 50% (dal 60% al 40%) per le immissioni in ruolo. Pertanto nell'anno scolastico 2019/2020 si prevedrà il 10% in meno dei posti per l'immissione in ruolo (doc. n.6).

Ed ancora non è garantita la futura immissione in ruolo delle attuali parti reclamanti a seguito delle concorso riservato introdotto dal c.d. decreto dignità. Infatti allorquando venne istituito il c.d. doppio canale per il reclutamento il 50% è destinato alla assunzione attraverso le GAE il rimanente 50% alle assunzioni attraverso i concorsi.

Tenuto conto che negli anni passati le GAE, avendo usufruito in deroga una percentuale superiore al 50%, debbono, negli anni successivi, restituire l'aliquota maggiore alle assunzioni attraverso i concorsi per riportare il rapporto 50% e 50%. Ed inoltre, avendo la normativa previsto la possibilità anche per le attuali parti reclamanti di partecipare al concorso straordinario, deve essere rispettata la normativa prevista dal c.d. decreto dignità, articolo 4, comma 1-quater, secondo la quale si deve riconoscere la priorità ai concorsi ordinari e successivamente si potrà attingere al netto dei posti di cui alla lettera a) dal concorso straordinario e dagli ulteriori concorsi ordinari previsti dalla lettera c) del medesimo comma.

Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni è documentalmente dimostrato che risultano sostanzialmente



ridotte le possibilità delle istanti di essere assunte a tempo indeterminato negli anni futuri.

Sussistono di conseguenza, già in atto, danni irreparabili tra cui ad esempio:

ricostruzione della carriera

ai sensi dell'art. 415, del Decreto Legislativo 297/94, i primi quattro anni di servizio pre-ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi invece sono valutati ai fini giuridici ed economici.

Ciò comporta che, maggiore è il periodo di precariato, peggiore sarà la fascia stipendiale al momento dell'assunzione in ruolo, dato che l'anzianità di servizio da computare per l'inserimento nella posizione stipendiale dovuta è solo quella parte di anzianità riconosciuta valida ai fini sia giuridici che economici. Con danno che si ripercuoterà irrimediabilmente sul trattamento di fine rapporto e sulla pensione.

Pertanto va detto che per le argomentazioni dettagliatamente enunciate non è possibile allo stato comprendere il grado di probabilità con cui nel prossimo anno scolastico si possa concretizzare per le parti reclamanti la stipula di un contratto a tempo indeterminato. E' pacifico in materia di *periculum in mora* che l'evento dannoso paventato non può essere confinato ad una remota ipotesi di scuola, ma si rivela imminente nel senso di concretamente possibile nel volgere di poco tempo e fondato su elementi che pur in base ad una valutazione prognostica lasciano



comunque presumere l'esistenza di una significativa possibilità di verifica in assenza delle cautele e pertanto concretizzabile nelle more del giudizio di merito un effettivo pericolo, per il diritto all'assunzione a tempo indeterminato delle attuali parti reclamanti.

Riassumendo, cronologicamente per quanto riguarda l'organico di diritto anno scolastico 2019/2020 si dovrà tenere conto nell'ordine i seguenti fatti:

- 1) eventuale contrazione numero dei bambini iscritti scuola dell'infanzia sia per il noto problema del calo demografico delle nascite, che per eventuali trasferimenti fuori provincia, che determinerà una contrazione dell'organico di diritto;
- 2) la mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 riguarderà:
- 3) i soprannumerari e pertanto i perdenti posto che andranno ad occupare altri posti nell'organico di diritto con ulteriore riduzione di tale organico;
- 4) mobilità provinciale;
- 5) trasferimenti interprovinciali (mobilità territoriale) che possono determinare una riduzione dei posti nell'organico di diritto;
- 6) passaggi di ruolo e/o di cattedra (mobilità professionale) che possono determinare una riduzione nell'organico di diritto;
- 7) nuove immissioni in ruolo così ripartite: 50% per le GAE; 50% concorsi ordinari e straordinari (riduzione aliquota dal 60% al 50%) che, come previsto dall'art. 4, comma 1-quater, D.L. 12/7/2018, n. 87, convertito in legge, dovrà essere attribuita



priorità a coloro i quali sono inseriti nella graduatoria dei concorsi ordinari espletati e successivamente a coloro i quali verranno dichiarati idonei a seguito del concorso straordinario previsto per tutti coloro i quali sono inseriti nelle GAE, nonché per gli ulteriori concorsi ordinari.

Semplificando quanto sopra argomentato con un esempio pratico, se nella provincia vi sono inizialmente 12 disponibilità nell'organico di diritto e vi sono 2 esuberi, la disponibilità residua dopo la sistemazione degli insegnanti soprannumerari sarà rappresentata da 10 disponibilità. Su queste 10 disponibilità si conteggeranno le aliquote da destinare ai diversi movimenti, quindi il 50% (5 disponibilità) saranno accantonate per l'immissione in ruolo (GAE 50% e non più 60% e concorsi ordinari 50% e non più 60%), il rimanente 50% sarà destinato ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale secondo le rispettive aliquote.

Concludendo, si ritiene più che sufficiente dimostrato anche il *periculum in mora* che va qualificato come pericolo caratterizzato da immanenza ed irreparabilità, per valutare la sussistenza delle quali occorre allegare, come di fatto è avvenuto, elementi specifici riferiti alla situazione concreta sottoposta all'esame del Giudice.

Rilevato inoltre che l'irreparabilità del pregiudizio non va considerata con esclusivo riferimento al diritto minacciato o violato, ma deve essere considerata ancor prima con riferimento alla persona del titolare valutando la funzione che il diritto –



istituzionalmente e nel caso concreto – è destinato ad assolvere sicché la irreparabilità del pregiudizio va affermata, sia quando il diritto minacciato o violato sia a contenuto non patrimoniale, per definizione insuscettibile di tutela adeguata per equivalente monetario, sia quando il diritto fatto valere sia di contenuto patrimoniale, ma destinato ad assolvere funzioni non patrimoniali quali la soddisfazione di bisogni primari che non possono essere soddisfatti diversamente, determinando ciò l'ammissibilità del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ai fini della tutela del diritto al riconoscimento nel caso specifico dell'immissione in ruolo.

Tutto ciò premesso,

le odierne reclamanti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate

RICORRONO

a codesto Ecc.mo Tribunale di Urbino – Sezione Lavoro in composizione collegiale, affinché previa fissazione dell'udienza accolga le seguenti

CONCLUSIONI

A) per tutte le ragioni esposte in narrativa e previa disapplicazione dei provvedimenti indicati in epigrafe, accertare e dichiarare preliminarmente l'interesse ad agire delle reclamanti nei confronti delle parti convenute, statuendo in conformità della sentenza n. 11 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) pubblicata il 20/12/2017, nonché delle sentenze n.ri 4 e 5



l'illegittimità dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva scuola dell'infanzia del 2/8/2018 dei diplomati magistrali inseriti in predetta graduatoria con la riserva (T);

B) conseguenzialmente annullare e/o dichiarare inefficaci gli incarichi a tempo indeterminato conferiti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino per la scuola dell'infanzia con decorrenza dal 1/9/2018, ordinando all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino di provvedere al conferimento di nuovi incarichi nel rispetto della graduatoria provinciale con decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2018;

C) in subordine con riferimento alle conclusioni indicate al punto B), statuire il diritto delle reclamanti a vedersi attribuito dal 1/9/2019 il diritto all'assunzione in ruolo con effetto giuridico retroattivo dal 1/9/2018.

Con vittoria di spese, onorari, RF, CPA ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario per entrambe le fasi del procedimento cautelare o in subordine in mancanza di accoglimento del reclamo, tenuto conto della natura della controversia, compensare le spese legali di entrambe le fasi del giudizio cautelare.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia autentica ordinanza reclamata n. R.G. 398/2018;
- 2) fascicolo I^ fase;
- 3) sentenza n. 5 del 27/2/2019 Consiglio di Stato in sede



giurisdizionale (Adunanza Plenaria);

4) nota MIUR n. 45988 del 17/10/2018;

5) spiegazione aggiornamento graduatoria ad esaurimento;

6) spiegazione nuovo contratto collettivo nazionale integrativo del 21/12/2018 che disciplina tra l'altro la mobilità del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022.

Ai sensi della legge sul contributo unificato il sottoscritto procuratore dichiara che la causa è di valore indeterminabile e il contributo è pari ad € 147,00.

Pesaro - Urbino, li 14.3.2019

Avvocato DANIELE DORSI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il reclamo ut supra deve essere notificato ai docenti "c.d. controinteressati" ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ed in particolar modo ai docenti a cui con riserva è stato conferito l'incarico a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi dei "c.d. controinteressati" comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta G.A.E. non noti alle parti reclamanti.

Si rileva inoltre che la tradizionale notifica per pubblici proclami



è oltremodo onerosa per le parti reclamanti e comunque secondo il Consiglio di Stato, sentenza n.106/1990, la stessa non appare comunque idonea allo scopo non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Al contrario il sito istituzionale del Ministero sede locale e nel caso specifico Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle G.A.E. in quanto ogni mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

I Tribunali del Lavoro con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe o quelle in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che: "L'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/8/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (testualmente Tribunale di Genova Sezione Lavoro R.G. n. 3578/2011 provvedimento del 1/9/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR)."





Rilevato inoltre che la notifica del reclamo nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per le reclamanti di individuare il nominativo in indirizzo degli eventuali "c.d. controinteressati", in considerazione di ciò si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notifica agli eventuali "c.d. controinteressati" mediante la pubblicazione del presente reclamo e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Salvo D'Acquisto n. 6, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale. Tutto ciò premesso la presente difesa fa

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente reclamo:

A) quanto al MIUR, nella persona del Ministro pro-tempore, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona;

B) quanto ai "c.d. controinteressati" disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito



dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, in Pesaro, Via
Salvo D'Acquisto n. 6, sul sito istituzionale.

Pesaro - Urbino, lì 14.3.2019

Avvocato DANIELE DORSI



Noi sottoscritte Conserva Gaetana Liliana e Bencivenga Maria Teresa, informate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere all'accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 3°, Legge 10/11/2014, n. 162, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella presente procedura ed in quelle eventuali successive di opposizione ed esecuzione l'Avvocato Dorsi Daniele, che dichiara di voler ricevere ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il proprio numero di fax: 0721/497052 – Pec: dorsistudiolegale@pec.giuffre.it., conferendo allo stesso ogni più ampio potere, compreso quello di farsi sostituire, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, deferire il giuramento, riassumere e proseguire il processo, chiamare terzi, resistere nelle opposizioni di cui agli artt. 615, 617, 619 e 645 c.p.c., proporre domande riconvenzionali, promuovere giudizi cautelari urgenti, intimare precetti, procedere all'esecuzione ed atti esecutivi e quant'altro occorra per l'adempimento del mandato conferito, con espressa ratifica di ogni atto ed operato. Autorizziamo inoltre il predetto difensore al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e D.L. 193/2003, nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (G.D.P.R. 2016/679). Dichiariamo di eleggere domicilio presso il suo studio in Montecchio – Frazione di Vallefoglia (PU), Via Roma n. 61.

*Conservatore Bencivenga
Gaetana Liliana*

Sono autentiche.





TRIBUNALE DI URBINO

n. 105/19 REG.RECLAMI

Il Giudice relatore,

visto il reclamo e la correlata istanza ex art. 151 c.p.c.;

condivise le deduzioni della difesa reclamante circa la necessità di disporre forme alternative di notificazione nei confronti dei controinteressati in ragione del numero elevato di quest'ultimi;

visti l'art. 669 terdecies e 151 c.p.c., così provvede:

- fissa per la comparizione delle parti e discussione davanti al Collegio l'udienza del 3.7.2019, ore 12.45;
- assegna al reclamante termine fino al 30.4.2019 per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'Amministrazione reclamata;
- autorizza la notificazione mediante pubblicazione integrale e per estratto, in conformità all'istanza, del testo del ricorso e del presente decreto sul sito internet del sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio VI Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, e, per l'effetto, ordina alla Amministrazione medesima di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel termine di giorni **dieci** dal ricevimento della notificazione del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza.

Urbino, 3.4.2019

Il giudice relatore

Vito Savino



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avvocato Daniele Dorsi, con studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), Via Roma 61, CF: DRSDNL55P01C349V, difensore e procuratore delle Signore Conserva Gaetana Liliana e Bencivenga Maria Teresa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18/10/12 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24/6/2014 n. 90 convertito nella Legge 11/8/2014 n. 114 e succ. modifiche, dichiaro che il reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., la procura alle liti ed il decreto di fissazione udienza del 3/4/2019 del Giudice Dott. Vito Savino del Tribunale di Urbino nella causa promossa da Conserva Gaetana Liliana e Bencivenga Maria Teresa contro il MIUR(RG.105/2019) estratti tramite consultazione remota del fascicolo informatico sono conformi agli originali nello stesso.

Pesaro li 5/4/2019

- Avvocato DANIELE DORSI -